



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 2055/2024
Tit./Fasc./Anno 9.11.1.1.0.0/4/2024

DIREZIONE AMBIENTE AUTORIZZAZIONI (A.U.A.)

DETERMINAZIONE

Oggetto: Modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con D.D. n. 1306 del 30.03.22 ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/13 e intestata alla Ditta Busarredi snc di Nunzio e Pietro Busalacchi, con sede legale e attivita' di falegnameria con verniciatura in Cortile Guerrera n. 12, Fg. 93, p.lla 837 sub3 nel Comune di Palermo.

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento dott. Claudio Marino.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Visto il D.P.R. n. 59/2013 e ss.mm.ii.

Visto il D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

Vista la Legge Regionale n. 27/1986.

Visto il D.P.R. n. 227/2011.

Vista la Legge n. 447/1995.

Visto il D.P. Regione Sicilia n. 73 del 24/03/1997.

Visto il D.P. Regione Sicilia n. 374 del 20/11/1998

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Attestato di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del d.P.R. 62/2013 e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

DETERMINA

di approvare la proposta del responsabile del procedimento dott. Claudio Marino che qui si intende integralmente trascritta e riportata.

Palermo, 10/04/2024

Il Dirigente

Ing. Lorenzo Fruscione

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, nominato con Determinazione Dirigenziale n. 5912 del 21.12.23, sottopone all'esame del Dirigente della Direzione Ambiente la seguente proposta di Determinazione Dirigenziale (Funzionario Istruttore Dott.ssa L. Di Franco). A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiara che nell'istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non si trova in conflitto di interessi, anche potenziale.

Premesso che:

- Il SUAP del Comune di Palermo, con provvedimento conclusivo prot. n. 641231 del 05.05.22 ha rilasciato l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con ns. D.D. n. 1306 del 30.03.22 alla ditta Busarredi snc di Nunzio e Pietro Busalacchi, per l'attività di falegnameria con verniciatura svolta in Cortile Guerrera n. 12, Fg. 93 p.lla 837 sub3 nel Comune di Palermo;
- Il Sig. Busalacchi Nunzio, nella qualità di rappresentante legale della ditta Busarredi snc di Nunzio e Pietro Busalacchi, con sede legale in Cortile Guerrera n. 12 nel Comune di Palermo, ha presentato al SUAP del Comune di Palermo (d'ora in poi denominato "SUAP") prot. n. 1031192 del 29.09.23, l'istanza di modifica dell'autorizzazione unica ambientale adottata con ns. D.D. n. 1306 del 30.03.22 e rilasciata dal SUAP con provvedimento conclusivo prot. n. 641231 del 05.05.22 per l'attività di falegnameria con verniciatura svolta in Cortile Guerrera n. 12, Fg. 93 p.lla 837 sub3 nel Comune di Palermo;
- Con nota pec del 08.01.24, acquisita al ns. prot. n. 1069 del 08.01.24, il SUAP ha trasmesso l'istanza sopra citata, che è stata completata, previa interruzione dei tempi procedurali, con nota assunta al ns. prot. n. 25614 del 28.03.24;
- La modifica proposta riguarda l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera nella fase di lavorazione legno (inserimento di nuovi macchinari/attrezzature e dismissione di altre);
- Nell'istanza la ditta dichiara il nulla mutato con riferimento ai presupposti che hanno permesso il rilascio dell'AUA in proprio possesso, allegando la documentazione di impatto acustico relativa allo stabilimento nella sua nuova configurazione;
- Con nota interna prot. n. 29066 del 10.04.24 lo scrivente Ufficio ha preso atto della modifica proposta dalla ditta con riferimento all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 272 comma 2 del D. Lgs. 152/06 per l'attività di falegnameria con verniciatura da svolgere in Cortile Guerrera n. 12 nel Comune di Palermo;
- Con nota prot. n. 320347 del 03.04.24 il SUAP ha preso atto della valutazione di impatto acustico ai sensi della L. n° 447/95 per lo stabilimento nella sua nuova configurazione;

Considerato che:

- l'istanza di autorizzazione unica ambientale presentata dalla Ditta e la documentazione prodotta sono conformi alla normativa vigente;
- per il presente provvedimento sono stati rispettati i tempi procedurali e non sono state riscontrate anomalie;

Ritenuto opportuno imporre limiti e prescrizioni per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e la valutazione di impatto acustico.

PROPONE AL DIRIGENTE

1. **di prendere atto** delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di adottare** il provvedimento di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera c) e lettera e) del D.P.R. n. 59/2013 con D.D. n. 1306 del

30.03.22, intestata alla ditta Busarredi snc di Nunzio e Pietro Busalacchi, con sede legale e attività di falegnameria con verniciatura in Cortile Guerrera n. 12, Fg. 93, p.lla 837 sub3 nel Comune di Palermo, in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 272 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- Comunicazione ai sensi dell'art. 8 c.4 della L. n° 447/95 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;

con i limiti e le prescrizioni di seguito riportati:

Comunicazione ai sensi dell'art. 8 comma 4 della Legge n. 447/95 “Legge Quadro sull'inquinamento acustico”:

- Per quanto riportato nella relazione fonometrica resa ai sensi della L. 447/95, a firma del tecnico competente in acustica, prodotta dall'interessato, dalla quale risulta che i rumori prodotti dall'attività in argomento rientrano nei limiti consentiti dalla normativa vigente, la Ditta rimane obbligata a mantenere le attrezzature in perfetta efficienza e ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele per evitare nocumento alla quiete pubblica;

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.:

L' autorizzazione unica ambientale sostituisce l'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272 del D. Lgs., 152/06 derivanti dall'attività di “produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo di materie prime non superiore a 2.000 kg/giorno”, come da planimetria allegata.

Nell'esercizio di tale attività, **la ditta deve rispettare gli adempimenti e le prescrizioni** di cui ai modelli allegati all'istanza di adesione, parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. 41 del 22.04.2010, già sottoscritti dalla ditta per accettazione, ed i **limiti e prescrizioni** di seguito riportati:

1) LIMITI DI EMISSIONE E PRESCRIZIONI:

Punto di emissione	Provenienza	Impianto di abbattimento	Portata Nm ³ /h	Inquinanti	Limiti
E1 (h=7,42 m)	Lavorazione legno	Filtri a tessuto	6.000	Polveri	< 40 mg/Nm ³ soglia di rilevanza 0,1 Kg/h
E2 (h= 7,42 m)	Incollaggio + verniciatura + lavaggio attrezzi	Filtri a tessuto + carboni attivi	9.800	S.O.V.	< 50 mg/Nm ³
				Tabella D ⁽¹⁾ Classe I, All. I, parte II, punto 4, Parte V del D.Lgs. 152/06	< 5 mg/Nm ³ soglia di rilevanza 25 g/h
				Tabella D ⁽¹⁾ Classe II, All. I, parte II, punto 4, Parte V del D.Lgs. 152/06	< 20 mg/Nm ³ soglia di rilevanza 100 g/h
				Tabella D ⁽¹⁾ Classi III-IV-V, All. I, parte II, punto 4, Parte V del D.Lgs. 152/06	

⁽¹⁾ Le sostanze vanno ricercate in relazione alla composizione delle materie prime utilizzate nelle fasi di incollaggio e di verniciatura: in caso di presenza di tali sostanze, devono essere rispettati i limiti imposti dalla normativa richiamata in base alla Classe di appartenenza. L'assenza di dette sostanze deve essere attestata con dichiarazione.

- I suddetti limiti si riferiscono a un'ora di funzionamento degli impianti nelle condizioni di esercizio più gravose.
- Le caratteristiche ed il posizionamento della sezione di misurazione, il numero minimo di punti di misurazione, nonché le caratteristiche della piattaforma a servizio del campionamento, devono essere conformi alle norme UNI vigenti.
- Il gestore dello stabilimento deve assicurare “in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento” ai sensi dell’art. 269 comma 9 del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 183/17. Inoltre, non devono essere utilizzati prodotti contenenti le sostanze o i preparati classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61 e/o sostanze o preparati classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd.
- La Ditta dovrà, inoltre, provvedere alla manutenzione costante del sistema di abbattimento in modo da garantirne la perfetta efficienza.

2) Il gestore dello stabilimento, ai sensi dell’articolo 269 comma 6, del D.L.vo n. 152/06, **come sottoscritto al MOD. 2 dell’istanza di autorizzazione**, dovrà rispettare le seguenti **prescrizioni**:

- Effettuare il campionamento delle emissioni relative ai punti di emissione E1 ed E2 con cadenza annuale a far data dalla messa a regime degli impianti, con un preavviso di almeno 15 gg. a questa Città Metropolitana di Palermo ed all’A.R.P.A. Sicilia.
- Inviare agli stessi Enti, entro 60 giorni dal campionamento, i risultati delle analisi, firmati da un professionista abilitato. Le relazioni di analisi, di cui copia deve essere tenuta presso lo stabilimento e resa disponibile agli Organi di controllo, dovranno essere redatte in conformità alle direttive impartite dall’Assessorato Regionale Territorio Ambiente con il D.A. n. 31/17 del 25/01/99 e dall’A.R.P.A. Sicilia, con nota prot. n. 9986773 del 07.01.2010.
- I criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione prescritti sono quelli dell’Allegato VI alla Parte Quinta del D.L.vo n. 152/06.
- Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, anomalie, guasti, interruzione del funzionamento dell’impianto produttivo) deve essere annotata su apposito registro. Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi di Controllo.
- In caso di anomalie o guasti degli impianti produttivi tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dovrà: procedere al ripristino funzionale dell’impianto produttivo nel più breve tempo possibile; ridurre o sospendere le lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell’impianto; comunicare entro le otto ore successive alla Città Metropolitana di Palermo, ad ARPA Sicilia ed al Comune di Palermo le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l’insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.
- In caso di impossibilità ad effettuare i controlli analitici annuali o in caso di fermo prolungato dell’impianto, il gestore deve provvedere a darne comunicazione preventiva ed a giustificare adeguatamente il mancato adempimento.
- Lo stabilimento deve essere gestito e monitorato al fine di minimizzare le emissioni nocive, evitando che si generi nocumento all’ambiente circostante, garantendo la salubrità e la sicurezza durante l’esercizio dell’attività.

- Lo stabilimento deve essere realizzato conformemente al progetto presentato per il rilascio dell'AUA.
 - La Città Metropolitana di Palermo e l'A.R.P.A. Sicilia, ciascuna per le proprie competenze, effettueranno l'attività di controllo al fine della verifica del rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento e dalle norme vigenti.
 - Una copia dell'autorizzazione dovrà essere tenuta presso lo stabilimento oggetto della presente presa d'atto, per eventuali controlli.
 - E' fatto obbligo al gestore di adeguare l'impianto con l'evolversi della normativa di settore, richiedendo preventivamente l'aggiornamento dell'autorizzazione in atto ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013.
 - Per quanto non espressamente previsto dalla presente autorizzazione si rimanda agli elaborati allegati al progetto e ss.mm. e ii. ed ai contenuti ed alle prescrizioni di cui alla Parte V del D.L.vo 152/06 e ss.mm. e ii.
 - **L'efficacia dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è subordinata all'adempimento del versamento da parte della Ditta delle tasse sulle concessioni governative regionali previste dal D.P.R. 641/72 e dal D.Lgs. n. 230/1991; il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dall'art. 5 comma 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.ii. esclusivamente tramite Portale PagoPA, la cui piattaforma è accessibile al link <https://pagamenti.regione.sicilia.it/static/>; ulteriori informazioni sono rinvenibili sul sito dedicato della Regione Siciliana <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-economia/dipartimento-finanze-credito/portale-tributi/tassa-concessioni-regionali>;**
3. Dare atto che, **il presente provvedimento, dalla data di rilascio da parte del SUAP del provvedimento conclusivo, modifica e sostituisce la D.D. n. 1306 del 30.03.22;**
4. Dare atto altresì che:
- La presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del D.P.R. n° 59/2013, **ha durata pari a quindici anni a decorrere dal 05.05.22**, data del rilascio da parte del SUAP, con provvedimento conclusivo prot. n. 641231 del 05.05.22, dell'AUA adottata con ns. D.D. n. 1306 del 30.03.22;
 - Il titolare dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del **rinnovo** della stessa deve inviare all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza, almeno **sei mesi** prima della scadenza, corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'articolo 5 del DPR n° 59 del 13.03.2013;
 - L'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - Il gestore dell'impianto che intende effettuare una modifica della gestione, dell'attività o dell'impianto deve darne comunicazione, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n° 59/2013, all'autorità competente;
 - L'autorità competente è autorizzata ad effettuare tutti i controlli che ritenga necessari per accertare il rispetto delle prescrizioni autorizzative;

- La mancata osservanza delle prescrizioni e delle condizioni autorizzative potrà determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione a ciascun titolo abilitativo sostituito ed alla normativa di settore, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;
 - Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si applica quanto disposto del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - Il presente provvedimento non autorizza lo svolgimento dell'attività sopra descritta, che rimane subordinata al possesso di pareri, autorizzazioni e N.O. previsti per il regolare svolgimento dell'attività medesima;
 - **Sono fatti salvi gli adempimenti e le verifiche previsti dal D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii., da effettuare da parte del SUAP competente al rilascio del provvedimento conclusivo;**
 - **Il SUAP, competente al rilascio del provvedimento conclusivo, è onerato della verifica ai sensi della L.R. n° 24/1993 del pagamento della tassa di concessione governativa regionale di cui al D.Lgs. 230/1991 e al DPR n. 641/1972;**
5. Di trasmettere il presente provvedimento in modalità telematica al SUAP competente per il rilascio del provvedimento conclusivo, che dovrà essere trasmesso alle Autorità deputate al controllo per attivare la conseguente attività di competenza, nonché a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento per la verifica della decorrenza degli effetti dell'atto;
6. Di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi della presente Determinazione, dando atto che la stessa non è soggetta ad obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Claudio Marino

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'